



Decreto Dirigenziale n. 755 del 02/12/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. RELATIVO AL PROGETTO "AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA CHIUUVITTA" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SAN PIETRO INFINE (CE) - PROPOSTO DAL SIG. PICANO BENEDETTO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che, in adempimento della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" sostituita dalla direttiva 147/2009/CE e in particolare, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (che dispone che qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo), con D.P.R. 08.09.97 n° 357 sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale n° 1216 del 23.03.01 e successiva Delibera di G. R. n° 5249 del 31.10.02, è stato recepito il succitato DPR 357/97 ed è stato stabilito che la procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, è svolta secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97;
- c. che con successivo D.P.R. 12.03.03, n° 120 sono state apportate modifiche ed integrazioni al succitato DPR 357/97;
- d. che con Delibera di Giunta Regionale n. 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Comitato Tecnico Ambiente, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;
- e. che la procedura di Valutazione di Incidenza è svolta dai Tavoli Tecnici, secondo le indicazioni di cui all'art. 6 del DPR 120/2003, che ha sostituito il citato art. 5 del DPR 357/97, e si conclude con l'emanazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere della Commissione Regionale per la V.I.A.;
- f. che con DPGR n. 9 del 29 gennaio 2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 1.02.2010, è stato emanato il regolamento regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- g. che con DGR n. 324 del 19 marzo 2010 sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";
- h. che con DGR n. 294 del 21/06/2011 si è stabilito di rinnovare, nelle more della adozione del nuovo disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione di incidenza (VI) di cui ai regolamenti regionali nn. 2/2010 e 1/2010, il funzionamento degli organismi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VI, di cui alla DGR n. 426 del 14 marzo 2008;

CONSIDERATO che con richiesta acquisita al prot. n° 137414 in data 21.02.2011, il Sig. Benedetto Picano, con sede in Cervaro (FR) alla via Piternis n. 11, ha presentato istanza di valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale 1/2010 relativa al progetto "Azienda faunistico venatoria Chiuivitta" da realizzarsi nel Comune di San Pietro Infine (CE);

che detto progetto, istruito dal Tavolo Tecnico V, è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. che, nella seduta del 22.09.2011, ha deciso di chiedere al proponente le seguenti integrazioni:

- supporto informatico funzionante, contenente tutto il materiale progettuale ed elaborati vari come disposto dalla D.G.R. 426/2008;
- quadro economico delle spese previste per la realizzazione dell'impianto aziendale;
- versamento delle spese amministrative pari allo 0,015% di quelle a completamento della quota fissa di € 100,00 che risulta già versata (art. 6 Regolamento Regionale n. 1/2010, da calcolarsi secondo le modalità specificate nella Delibera n. 683 del 08/10/2010 (B.U.R.C. n. 76 del 22

Novembre 2010) e nel successivo Decreto Dirigenziale n. 30 del 13.01.2011 (B.U.R.C. n. 10 del 14.02.2011);

- realizzazione di una adeguata cartografia descrittiva con legenda e/o di un quadro cartografico dal quale comprendere, attraverso una sintetica elaborazione grafica, tutto quanto descritto nella relazione d'incidenza, cioè:
 - la relazione tra perimetro aziendale e perimetro del SIC e relativo posizionamento dei recinti
 - gli obiettivi prefissati
 - le azioni e le movimentazioni interne ed esterne al sito aziendale;
 - un'indicazione precisa dei punti di stazionamento per eventuali mezzi meccanici utili per la gestione dell'azienda e dei veicoli dei fruitori dell'azienda, anche in relazione alle aree dove saranno collocati recinti di preambientamento
- produzione di un adeguato materiale fotografico utile ad avere un quadro visivo completo dei luoghi interessati dall'attività aziendale e dell'intero contesto, al fine di meglio comprendere le scelte progettuali in un contesto caratterizzato non solo da un'alta qualità dell'ambiente naturale ma anche scorci paesaggistici di rilievo;
- produzione di elaborati grafici e tecnico-descrittivi inerenti la realizzazione dei recinti di preambientamento;
- per quanto attiene la relazione tecnico descrittiva risulta necessario che vengano forniti riferimenti e osservazioni relative alle disposizioni del calendario faunistico venatorio regionale; inoltre si richiede che gli obiettivi prefissati risultino supportati da un'opportuna descrizione delle azioni e metodologie che si intendono adottare per una corretta ed equilibrata gestione aziendale, considerato che anche il piano di gestione e il programma di conservazione e di ripristino ambientale, previsto ai sensi della Legge Regionale n. 8/2006, devono essere adeguatamente descritti in dettaglio.
- relativamente alla relazione per la valutazione d'incidenza, va messo in evidenza che devono essere sempre presi in considerazione i recinti di preambientamento nella valutazione degli elementi di interferenza delle opere progettate su habitat e specie oggetto di tutela del sito; infatti, sebbene, venga riportato che i recinti non formano oggetto di valutazione in considerazione del fatto che saranno realizzati a quote più basse (in un'area aziendale esterna al perimetro del SIC), dalla cartografia fornita dal proponente, relativa al posizionamento dei recinti e alla relazione tra perimetro aziendale e perimetro del SIC, è chiaramente evidente come tutta l'area aziendale (area destinata ai recinti compresa) ricada pienamente nell'area del SIC IT8010005 "Catena di Monte Cesima". A tale proposito si fa rilevare, inoltre, che ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPGR della Campania n.9 del 29 gennaio 2010 "La valutazione di incidenza si applica inoltre ai progetti e agli interventi che riguardano ambiti esterni ai siti della rete Natura 2000 qualora, per localizzazione o natura, possano produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel sito stesso.". Si osserva, inoltre, che nella relazione d'incidenza gli obiettivi prefissati non risultano supportati da un'opportuna descrizione delle azioni e metodologie che si intendono adottare per una corretta ed equilibrata gestione aziendale, considerato che la Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, riguarda "Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti" (vedi anche art.5 comma 3 DPR 357/97 e ss.mm.ii. e art. 2 comma 1 del DPGR della Campania n.9 del 29 gennaio 2010) e che quindi anche il piano di gestione e il programma di conservazione e di ripristino ambientale, previsto ai sensi della Legge Regionale n. 8/2006, devono essere oggetto di un'opportuna valutazione volta ad escludere incidenze negative significative sul sito Natura 2000 interessato. È da rilevare, inoltre, che non vengono studiate e valutate ipotesi gestionali alternative a quella proposta, né vengono riportati dati scientifici riguardanti studi volti ad appurare (considerato lo stato specifico degli habitat e delle specie oggetto di tutela nell'area interessata) eventuali incidenze negative significative del progetto e del piano di gestione ad esso associato sulle specie animali e vegetali che popolano il sito, e in particolare non vengono riportati dati riguardanti un censimento preventivo della fauna presente tale da consentire una stima della reale necessità del rilascio di esemplari nell'area ed, eventualmente, del numero relativo da rilasciare periodicamente nell'area. Mancano studi volti ad analizzare ed escludere

eventuali rischi da inquinamento genetico della fauna locale o dovuti al diffondersi di eventuali epidemie. Circa l'idoneità sanitaria delle specie da introdurre, sarebbe opportuno che venissero fornite informazioni specifiche sulle fonti di approvvigionamento e sull'idoneità sanitaria degli esemplari forniti.

Che con nota, acquisita al prot. n°782896 in data 17.10.2011, il proponente ha presentato le integrazioni richieste dalla Commissione V.I.A. nella seduta del 22.09.2011;

RILEVATO

che detto progetto è stato riproposto all'esame della Commissione V.I.A. che, nella seduta del 10.11.2011, preso atto delle integrazioni acquisite, ha espresso parere favorevole di Valutazione di Incidenza fatta salva la necessità di cessazione immediata di qualsiasi attività venatoria nel caso di istituzione di una Zona Speciale di Conservazione nel perimetro dell'attuale SIC IT8010005 "Catena di Monte Cesima, con le seguenti prescrizioni:

- procedere ad un monitoraggio (comprensivo di un censimento della fauna oggetto di interesse venatorio), con cadenza annuale, finalizzato a verificare che il piano di gestione previsto produca effetti migliorativi, sul lungo termine, sulla fauna presente nell'area. Tale studio dovrà essere messo a disposizione dell'eventuale pubblico interessato ed inviato al Settore Foreste Caccia e Pesca dell'AGC 11;
- per ciascuna specie sedentaria si programmi annualmente il prelievo massimo consentito sulla base delle informazioni derivate dai censimenti annuali e in base alle previsioni di crescita delle popolazioni;
- fatto salvo il divieto di introduzione di specie non autoctone ex art. 12 D.P.R. 357/97, si prescrive che ogni ulteriore intervento di introduzione di fauna, diversa dalle specie previste in progetto, dovrà essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza;
- per tutta l'area dell'azienda ricadente nel SIC IT8010005 si prescrive il pieno rispetto ed attuazione delle misure di conservazione previste Deliberazione di Giunta n. 23 del 19/01/2007, "Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania", integrate con la Deliberazione di Giunta n. 2295 del 29 dicembre 2007;
- considerato che il decreto di concessione prevede che il 15% del territorio dell'azienda sia adibito a zona di rifugio della selvaggina, con espresso divieto di caccia, si prescrive che tale percentuale comprenda esclusivamente l'area perimetrata come SIC, così come previsto da progetto;
- le specie di fauna selvatica da immettere sul territorio interessato dall'azienda faunistica dovranno provenire da allevamenti nazionali e certificati; inoltre le immissioni dovranno essere effettuate in osservanza delle normative e prescrizioni in materia veterinaria, attestate dal rilascio degli specifici certificati dell'autorità sanitaria competente;
- conformemente a quanto previsto nel Decreto Dirigenziale AGC 11 – Settore 05 n.150 del 05/08/2009, si sia previsto un numero massimo di ingressi (n. 20 unità) per due giorni di caccia a settimana, non consecutivi, esclusivamente nei periodi consentiti dal Calendario Faunistico Venatorio vigente sul territorio, per tutto il tempo di durata della concessione;
- come previsto nel piano di gestione del progetto, si prescrive che i parchetti smontabili siano utilizzati una volta l'anno per un massimo di 5 anni e un massimo di 30 giorni l'anno;
- qualunque infrazione dovesse essere rilevata dalle 2 guardie volontarie o private previste ai sensi del decreto di concessione, dovrà essere tempestivamente comunicata al Comando del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio e responsabile della sorveglianza nei siti della rete Natura 2000;
- si fa obbligo di esperire nuovamente la procedura di Valutazione d'incidenza in fase di rinnovo della concessione o qualora dovesse intervenire qualsiasi tipo di variazione del piano di gestione o degli interventi previsti in progetto.

che il Sig. Benedetto Picano ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n°683 del 8.10.2010 pubblicato sul BURC n. 76 del 22.11.2010, con bonifico del 14.02.2011,

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTE

il D.P.R. 357/97;

il D.P.R. 120/2003;

la delibera di G.R. 426/2008;

regolamento regionale 1/2010;

la delibera di G.R. 324/2010;

la delibera di G.R. 294/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. di esprimere parere favorevole di valutazione di incidenza, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., espresso nella seduta del 10.11.2011, il progetto "Azienda faunistico venatoria Chiuvitte" da realizzarsi nel Comune di San Pietro Infine (CE), proposto dal Sig. Benedetto Picano, con sede in Cervaro (FR) alla via Piternis n. 11, preso atto delle integrazioni, acquisite al prot. regionale con n. 782896 del 17/10/2011 e richieste nella seduta del 22.09.2011, fatta salva la necessità di cessazione immediata di qualsiasi attività venatoria nel caso di istituzione di una Zona Speciale di Conservazione nel perimetro dell'attuale SIC IT8010005 "Catena di Monte Cesima, con le seguenti prescrizioni:
 - procedere ad un monitoraggio (comprensivo di un censimento della fauna oggetto di interesse venatorio), con cadenza annuale, finalizzato a verificare che il piano di gestione previsto produca effetti migliorativi, sul lungo termine, sulla fauna presente nell'area. Tale studio dovrà essere messo a disposizione dell'eventuale pubblico interessato ed inviato al Settore Foreste Caccia e Pesca dell'AGC 11;
 - per ciascuna specie sedentaria si programmi annualmente il prelievo massimo consentito sulla base delle informazioni derivate dai censimenti annuali e in base alle previsioni di crescita delle popolazioni;
 - fatto salvo il divieto di introduzione di specie non autoctone ex art. 12 D.P.R. 357/97, si prescrive che ogni ulteriore intervento di introduzione di fauna, diversa dalle specie previste in progetto, dovrà essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza;
 - per tutta l'area dell'azienda ricadente nel SIC IT8010005 si prescrive il pieno rispetto ed attuazione delle misure di conservazione previste Deliberazione di Giunta n. 23 del 19/01/2007, "Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania", integrate con la Deliberazione di Giunta n. 2295 del 29 dicembre 2007;
 - considerato che il decreto di concessione prevede che il 15% del territorio dell'azienda sia adibito a zona di rifugio della selvaggina, con espresso divieto di caccia, si prescrive che tale percentuale comprenda esclusivamente l'area perimetrata come SIC, così come previsto da progetto;
 - le specie di fauna selvatica da immettere sul territorio interessato dall'azienda faunistica dovranno provenire da allevamenti nazionali e certificati; inoltre le immissioni dovranno essere effettuate in osservanza delle normative e prescrizioni in materia veterinaria, attestata dal rilascio degli specifici certificati dell'autorità sanitaria competente;
 - conformemente a quanto previsto nel Decreto Dirigenziale AGC 11 – Settore 05 n.150 del 05/08/2009, si sia previsto un numero massimo di ingressi (n. 20 unità) per due giorni di caccia a

settimana, non consecutivi, esclusivamente nei periodi consentiti dal Calendario Faunistico Venatorio vigente sul territorio, per tutto il tempo di durata della concessione;

- come previsto nel piano di gestione del progetto, si prescrive che i parchetti smontabili siano utilizzati una volta l'anno per un massimo di 5 anni e un massimo di 30 giorni l'anno;
- qualunque infrazione dovesse essere rilevata dalle 2 guardie volontarie o private previste ai sensi del decreto di concessione, dovrà essere tempestivamente comunicata al Comando del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio e responsabile della sorveglianza nei siti della rete Natura 2000;
- si fa obbligo di esperire nuovamente la procedura di Valutazione d'incidenza in fase di rinnovo della concessione o qualora dovesse intervenire qualsiasi tipo di variazione del piano di gestione o degli interventi previsti in progetto.

2. che l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura;
3. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
4. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
5. di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dott. Michele Palmieri